

Spett.le COMUNE DI
MORARO
ragioneria@com-
moraro.regione.fvg.it

PARERE del Revisore dei Conti del Comune di Moraro, di cui alla documentazione ricevuta a mezzo posta elettronica il 09/05/2017, sulla: "Preintesa 2016" relativa ai criteri di utilizzo del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività, anno 2016".

La documentazione che viene visionata è la seguente:

- 1) Preintesa del 29/12/2016 relativa al CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO IN ORDINE AI CRITERI PER L'UTILIZZO DEL FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'- ANNO 2016;
- 2) relazione tecnico-finanziaria della costituzione del fondo per la contrattazione integrativa;

Considerato che:

- l'art. 91 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 267/00 prevede che "gli enti locali devono adeguare i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio".
- che gli organi di vertice di tali enti sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 68/99, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale.

Visto l'art. 9, c.2-bis, D.L. 78/2010, modificato ed integrato dal c. 456 L. 147/2013, il quale prevede che "a decorrere dal 01/01/2011 e fino al 31/12/2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Dal 01/01/2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente articolo.

Con circolare n. 20/2015 la Ragioneria dello Stato ha precisato che le decurtazioni previste nel suddetto articolo, devono essere quantificate per un importo pari a quelle operate nell'anno 2014.

Che con la Legge di Stabilità 2016 è stato anche previsto che a decorrere dal 01/01/2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Visionata la documentazione suddetta per tutto quanto sopra esposto si esprime parere favorevole alla Preintesa del 29/12/2016 CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO IN ORDINE AI CRITERI PER L'UTILIZZO DEL FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA", stipulata ai sensi dell'art. 21, c. 4, del CCRL 01/08/2002 e dell'art. 73 e 74 del CCRL 07/12/2006, e successivi, relativa alla destinazione delle risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2016", e ciò nel rispetto del disposto di cui all'art. 239, comma 1° lett.B., del D.Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 40 bis del D. Lgs. 165/2001.

Gradisca d'Isonzo, 10 maggio 2017

(il Revisore dei Conti)
dott. Verdimenti Mauro

